

Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione Lavoro

RG 2018 / 572

Il Giudice designato del Lavoro, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta, a scioglimento della riserva assunta nel procedimento promosso

DA

FP CGIL -Segreteria Provinciale di Macerata, in persona del legale rappresentante e Segretario Generale pro tempore dott. Pier Matteo Pintucci, c.f. 93034650437 e la CISL FP – Segreteria Regionale delle Marche, nelle persone dei legali rappresentanti: Segretario Generale delle Marche pro tempore, dott. Luca Talevi, e Segretario territoriale Macerata, dott. Alessandro Moretti, c.f. 93045900425, rappresentate e difese dall’Avv. Paola Medori e dall’Avv. Diomede Pantaleoni, ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo, sito in Macerata, via Cassiano da Fabriano, n. 34

contro

CCIA- CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA della Provincia di Macerata, P. Iva 00345650436, c.f. 80001410432, in persona del Presidente, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Maurizio Cinelli e domiciliato presso il suo studio sito in Macerata, via Morbiducci, 21, come da delega in calce alla memoria di costituzione e difesa

ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso ex art. 28 dello Statuto Lavoratori depositato il 30 luglio 2018, la FP CGIL - Segreteria Provinciale di Macerata, in persona del legale rappresentante e Segretario Generale pro tempore dott. Pier Matteo Pintucci, e la CISL FP –Segreteria Regionale delle Marche, nelle persone dei legali rappresentanti: Segretario Generale delle Marche pro tempore, dott. Luca Talevi, e Segretario territoriale Macerata, dott. Alessandro Moretti, hanno adito il Tribunale di Macerata, in funzione di Giudice del lavoro, per l’accertamento e la cessazione della condotta antisindacale assunta dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Macerata, chiedendo la condanna della resistente a rimuoverne gli effetti.



A fondamento della domanda le OO.SS. ricorrenti hanno dedotto che la CCIAA avrebbe reiteratamente omesso di realizzare gli incontri previsti al comma 3 dell'art. 14 del CCNL del 14/9/1999 con i soggetti sindacali di cui all'art. 10 comma 2 CCNL 1/4/1999 (ora art. 7 comma 2 CCNL 21/5/2018) e che, in particolare, con gli ordini di servizio n. 2 del 9.1.2018 e n. 6 del 7.5.2018 avrebbe unilateralmente innalzato il limite massimo individuale dello straordinario nel limite del 2% dell'organico, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del CCNL 14/9/2000, al di fuori delle procedure di contrattazione decentrata integrativa ivi previste, e sempre con i medesimi ordini di servizio, avrebbe unilateralmente modificato il limite massimo delle ore di lavoro straordinario che possono confluire nel conto individuale della banca ore ai sensi dell'art. 38 bis, comma 2 del CCNL 14/9/2000 al di fuori delle procedure di contrattazione decentrata integrativa ivi previste.

Hanno precisato inoltre che, sebbene il successivo ordine di servizio n. 7 del 28 maggio 2018 abbia annullato l'ordine di servizio n. 6 del 7 maggio 2018, in materia di banca ore permangono comunque gli effetti dell'ordine di servizio n. 2 del 9 gennaio 2018, assunto in violazione delle procedure di contrattazione decentrata integrativa.

Notificati il ricorso ed il decreto di fissazione, la Camera di Commercio Artigianato e Industria di Macerata si è costituita eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di attualità e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto, deducendo l'infondatezza della domanda.

La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.

In relazione al rilievo pregiudiziale relativo alla inattualità della condotta, deve rilevarsi come, secondo il principio costantemente affermato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità in ordine al requisito della attualità della condotta e al perdurare dei suoi effetti, detti presupposti sono da intendersi "nel senso che il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del Giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la sua situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale" (Cass. 23038 del 2010; Cass. 11742 del 2005; Cass. N. 1684 del 2003).

Ebbene, nel caso di specie, gli effetti della denunciata condotta antisindacale appaiono ancora perduranti e sono da individuarsi nella mancata possibilità delle OO.SS. di partecipare al confronto e di negoziare l'innalzamento del limite massimo individuale dello straordinario, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del CCNL del 14/9/2000, nonché la fissazione unilaterale del numero di ore di straordinario da far confluire nel conto individuale della banca delle ore, ai sensi dell'art. 38 bis,



comma 2 del CCNL del 14/9/2000, secondo le procedure di contrattazione decentrata integrativa ivi previste.

Detta denunciata omissione è infatti idonea a produrre in capo alle OO.SS. una lesione delle proprie prerogative partecipative previste dalla contrattazione collettiva, lesione che non si esaurisce nei singoli episodi ma determina un effetto preclusivo idoneo a protrarsi nel tempo. Nella specie, l'annullamento, per effetto dell'ordine di servizio n. 7 del 28 maggio 2018, dell'ordine di servizio n. 6 del 7 maggio del 2018, con il quale è stata prevista la modifica del limite massimo delle ore di lavoro straordinario da far confluire nel conto individuale della banca ore, rappresenta un ulteriore sviluppo che tuttavia non elimina gli effetti ancora perduranti dell'ordine di servizio n. 2 del 9 gennaio 2018, con il quale è stato innalzato il limite individuale del monte ore straordinario ed è stato stabilito il numero di ore di straordinario individuale da far confluire nel conto individuale della banca ore. La denunciata violazione delle prerogative sindacali sarebbe pertanto rappresentata dal mancato coinvolgimento formale delle OO.SS. ai fini della contrattazione, secondo le procedure previste nel contratto collettivo nazionale del lavoro nella materia del lavoro straordinario.

Non può pertanto dubitarsi che le disposizioni impugnate, asseritamente adottate senza la concertazione e la contrattazione dei sindacati, siano idonee a produrre effetti duraturi rispetto agli interessi partecipativi dei sindacati e rispetto al rapporto di lavoro dei singoli lavoratori.

Passando all'esame del merito, deve premettersi che, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali ricevono tutela dal comportamento illegittimo del datore di lavoro diretto ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale, nella misura in cui è attribuito al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, il potere di ordinare al datore la cessazione del comportamento illegittimo e di rimuoverne gli effetti.

Secondo la definizione contenuta nel citato articolo, deve considerarsi antisindacale qualsiasi condotta idonea a ledere i predetti beni, ivi compresa l'omissione del datore di lavoro, la quale, essendo pregiudizievole alla libertà o attività antisindacale, integri la violazione di uno specifico obbligo di contenuto positivo imposto allo stesso datore di lavoro da disposizioni legislative o contrattuali.

Ciò posto, nel caso in esame non vi è alcun dubbio in ordine alla sussistenza del diritto dei sindacati di informazione, concertazione e contrattazione in sede decentrata nella materia del lavoro straordinario.

L'art. 14, comma 3 del C.C.N.L. 1/4/1999 prevede che le parti si incontrano a livello di ente almeno tre volte all'anno per valutare le condizioni che hanno reso necessaria l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile



riduzione; l'art. 38, comma 3 del CCNL 14/9/2000 prevede che per esigenze eccezionali, debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico, il limite massimo individuale di cui all'art. 14, co. 4, del CCNL 14/9/1999 può essere elevato in sede di contrattazione decentrata integrativa. Fermo restando il limite delle risorse previste dallo stesso art. 14; infine l'art. 38 bis, comma 2, del CCNL 14/9/2000 prevede che nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo, stabilito a livello di contrattazione integrativa decentrata.

Il rinnovato CCNL del comparto autonomie locali del 21/5/2018 non ha modificato gli istituti contrattuali, avendo ribadito, all'art. 7, comma 4, lett. o), che tra le materie di contrattazione deve essere inclusa la definizione del limite individuale annuo delle ore che possono confluire nel conto individuale della banca delle ore e che il luogo di definizione di detto limite è la contrattazione decentrata integrativa.

Alla luce di tali disposizioni deve concludersi che la Camera di Commercio non ha rispettato la procedura prevista per la contrattazione decentrata integrativa, avendo provveduto solo ad una preventiva informazione e interlocuzione con le OO.SS., per poi procedere unilateralmente ad emanare ordini di servizio con i quali è stato innalzato il limite individuale del monte ore straordinario ed è stato stabilito il numero di ore di straordinario individuale da far confluire nel conti individuale della banca delle ore.

Né l'annunciata provvisorietà degli ordini di servizio, per essere la questione in fase di trattazione della Giunta camerale sulla base di un parere richiesto dall'Unione Camere Nazionali e perché la materia in esame è anche oggetto di uno specifico procedimento dinanzi al Tribunale di Macerata in funzione del Giudice del lavoro, può giustificare la lesione di prerogative sindacali previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro. Peraltro, al fine di assicurare la compiuta partecipazione dei sindacati alla concertazione e alla contrattazione delle materie in esame, non era idonea nemmeno la semplice manifestazione della disponibilità da parte della Camera di Commercio a procedere ad una audizione delle OO.SS., atteso che l'incontro sulle materie in questione avrebbe dovuto svolgersi nell'ambito degli istituti previsti in sede di contrattazione.

A ciò si aggiunga che l'incontro avvenuto il 28 maggio 2018, con ordine del giorno "Contrattazione integrativa decentrata concernente Banca delle ore ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. o) del rinnovato CCNL 21/5/2017, ha comportato esclusivamente l'annullamento, con l'ordine di servizio n. 7 del 28 maggio 2018, dell'ordine di servizio del 7 maggio 2018, con la conseguenza che perdurano gli effetti dell'ordine di servizio del 9 gennaio 2018 assunto in violazione delle norme del contratto collettivo nazionale del lavoro.



Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso merita accoglimento.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Macerata, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

- a) dichiara antisindacale il comportamento della Camera Di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura della Provincia di Macerata, che ha innalzato il limite individuale del monte ore di straordinario e ha stabilito il numero di ore di straordinario individuale da far confluire nel conto individuale della banca delle ore al di fuori delle procedure di contrattazione decentrata integrativa;
- b) inibisce alla Camera Di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura della Provincia di Macerata la reiterazione di tali condotte e condanna la stessa a rimuoverne gli effetti;
- c) condanna la Camera Di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura della Provincia di Macerata alla rifusione delle spese di lite, che liquida nella somma di euro 5.630, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA, come per legge.

Così deciso in Macerata il 23 novembre 2018.

Il Giudice
Maika Marini

